

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "STRADA DELL'OLIO – BORGHI E

CASTELLI DELLA VALDINIEVOLE"

ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE

É costituita un'Associazione denominata "Strada dell'olio - Borghi e Castelli della Valdinievole", di seguito indicata anche "Associazione" e/o "Strada", con sede legale in comune di Uzzano (Pistoia) – Piazza Umberto I, nc.1.

L'Associazione può istituire e/o sopprimere in Italia e all'estero, quando possono essere utili al raggiungimento degli scopi sociali, sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, agenzie, rappresentanze e depositi.

ART. 2 – SCOPI

L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione é finalizzata allo svolgimento dei compiti indicati dalla legge regionale Toscana n. 45 del 5 agosto 2003 e dal relativo regolamento di attuazione, n. 16/R del 16 marzo 2004, con lo scopo di promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza del territorio e dei prodotti ambientali ed agricoli dell'area della "Strada dell'olio - Borghi e Castelli della Valdinievole".

L'Associazione é rivolta, principalmente, a procedere:

1. alla realizzazione della Strada e alla sua gestione, in conformità con quanto disposto dalla legge e dal regolamento citati;
2. a diffondere, in collaborazione con i produttori olivicoli e con gli altri soggetti interessati, la conoscenza della Strada;
3. a promuovere la Strada attraverso la realizzazione di apposite azioni promozionali nell'ambito degli indirizzi regionali;
4. a vigilare sulla coerente attuazione del progetto da parte di tutti i soggetti aderenti e sul buon funzionamento della Strada;

5. a collaborare con le altre Associazioni Responsabili delle “Strade dell’olio” e con gli enti pubblici per l’espletamento delle attività previste dalla citata legge regionale e dal relativo regolamento di attuazione.

L’Associazione potrà svolgere tutte le attività necessarie per il raggiungimento dei predetti scopi, ed in particolare provvedere:

- alla qualificazione e l’incremento dell’offerta turistica integrata del territorio;
- alla valorizzazione delle peculiarità, oleistiche, storiche e ambientali presenti nell’ambito della Strada;
- al controllo, la tutela e la valorizzazione del marchio della Strada “Strada dell’olio - Borghi e Castelli della Valdinievole”, svolgendo le opportune azioni per evitare abusi nell’adozione del marchio da parte degli associati o degli estranei;
- allo sviluppo di iniziative tese alla promozione delle attività annesse e connesse alla Strada mediante partecipazione a fiere, mostre, convegni, workshop, seminari, ed ogni altra manifestazione a carattere scientifico, culturale, enogastronomico etc.;
- all’organizzazione di convegni, mostre, ed ogni altra manifestazione o attività tesa a promuovere, valorizzare e diffondere l’iniziativa;
- a compiere attività di studio, formative e di ricerca per il perseguimento dello scopo associativo;
- a partecipare, attuare e/o promuovere, in coerenza con gli scopi associativi, ogni altra iniziativa intesa a valorizzare, controllare, tutelare i prodotti tipici.

L’Associazione rappresenta gli interessi degli associati alla “Strada dell’olio - Borghi e Castelli della Valdinievole”, tutelandone la denominazione ed il marchio collettivo in ogni sede ed anche in giudizio; utilizza la denominazione di “Strada dell’olio - Borghi e Castelli della Valdinievole” ed il relativo marchio collettivo, riservandolo esclusivamente agli associati.

L'Associazione sta in giudizio in persona del suo Presidente per la tutela dei propri interessi e di quelli degli associati in quanto tali.

ART. 3 – ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

É garantita alle seguenti categorie di soggetti fisici e giuridici la possibilità di adesione all'Associazione, purché nel rispetto degli standards di qualificazione richiesti dal regolamento di applicazione del presente statuto e in conformità delle prescrizioni contenute nella legge regionale 45/2003:

1) le aziende di produzione di olio extravergine di oliva, ad Indicazione Geografica protetta;

2) gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale della Strada;

3) aziende non agricole, presenti nel territorio interessato dalla strada che gestiscono impianti di lavorazione e di trasformazione dei prodotti agricoli valorizzati dalla strada;

4) le organizzazioni professionali agricole;

5) le associazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della legge regionale 29 maggio 1980, n. 77 (Norme concernenti le associazioni dei produttori agricoli nella Regione e le relative unioni in attuazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674 sull'associazionismo dei produttori agricoli);

6) il Consorzio di tutela del prodotto valorizzato dalla Strada;

7) le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura interessate dalla Strada;

8) gli operatori economici, le istituzioni e le associazioni operanti nel campo agricolo, culturale e ambientale interessati al raggiungimento degli obiettivi della legge.

L'adesione è condizionata all'approvazione degli standard di qualificazione disposti nell'apposito Regolamento "Disciplinare per la partecipazione e gestione della

Strada” ed in particolare al disposto degli articoli dal nr.3 al nr.12 del Titolo II.

Le domande di adesione comportano il pagamento della quota di ammissione nella misura stabilita dall’art.7 dello Statuto, nonché della quota associativa annua, come determinata dal C.d.A. in fase di redazione del bilancio preventivo, con decorrenza dall’anno successivo in cui è emessa la decisione di accettazione dell’adesione da parte del C.d.A. Le suddette quote sono dovute per intero.

L’effettiva appartenenza dell’aderente all’Associazione decorre dalla data di avvenuto versamento della quota sociale.

Sulla domanda di adesione delibera il C.d.A., verificata la sussistenza dei suddetti standards di qualificazione, con voto a maggioranza dei suoi membri.

Il termine per presentare ricorso al Collegio dei Probiviri in caso di diniego è fissato in trenta giorni dalla decisione del C.d.A. Il collegio dei Probiviri decide sul ricorso di norma entro sessanta giorni dalla presentazione.

Ove condividano gli scopi di cui al precedente art. 2, possono inoltre aderire all’Associazione:

a) le imprese agricole, esercitate in forma individuale o collettiva, produttrici di prodotti di qualità e/o esercenti attività di agriturismo nella zona di operatività della Strada;

b) le enoteche, le elaioteche, le aziende agrituristiche, le imprese turistico-ricettive, gli esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande svolgenti la loro attività nella zona di operatività della Strada;

c) le imprese artigiane e commerciali con attività strettamente attinenti con gli scopi della Strada;

d) le agenzie di viaggio;

e) i musei e parchi naturali, archeologici o minerari;

f) le associazioni ambientaliste, culturali, turistiche, di ricerca e studio, a rilevanza nazionale che perseguano finalità simili e/o ricollegabili agli scopi dell'Associazione.

f) le Università, le Banche e le Fondazioni.

Sulla domanda di adesione di questi ultimi soggetti, indicati tra la lettera "a" ed f" delibera discrezionalmente il C.d.A., a maggioranza dei suoi membri, sulla base dei criteri indicati nel regolamento di applicazione del presente statuto; l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda dovrà essere adottata con decisione motivata.

Possono infine aderire all'Associazione altri soggetti individuati dall'Assemblea, su proposta del C.d.A., aventi caratteristiche consone al raggiungimento degli scopi sociali, purché nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale Toscana n.45 del 5 agosto 2003 e dal relativo regolamento di attuazione, n.16/R del 16 marzo 2004.

ART. 4 – DOMANDA DI ADESIONE

La domanda di adesione all'Associazione deve essere redatta per iscritto ed indirizzata al C.d.A., e deve contenere la dichiarazione di piena conoscenza del presente statuto, del relativo regolamento di applicazione e del disciplinare, nonché la dichiarazione di possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione all'Associazione stessa.

Alla domanda devono essere allegati:

- nel caso di richiesta di adesione di un'impresa individuale o collettiva, il certificato di vigenza rilasciato dalla CCIAA, se obbligate all'iscrizione e copia dell'attestazione del codice fiscale;

Qualora la domanda di adesione non venga accolta, l'interessato può ricorrere una sola volta al Collegio dei Probiviri.

ART. 5 – AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale dell'Associazione è costituito dal territorio ricompreso nei

Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile e Uzzano fatta eccezione per le deroghe di cui al precedente ART. 3 ed al richiamato regolamento di applicazione del presente statuto.

ART. 6 - MARCHIO DELLA STRADA “STRADA DELL’OLIO – BORGHI E CASTELLI DELLA VALDINIEVOLE”

Il marchio della Strada é marchio collettivo ai sensi dell’art. 2570 c.c., ed é costituito come da disegno riportato in allegato A del presente statuto e precisamente da: una Pieve ed un Castello monocromatici, un sole con i raggi rappresentati con foglie di olivo disegnati su fondo giallo, con sottostante il titolo della strada e schematicamente rappresentati un paesaggio ed una strada.

Detto marchio é di proprietà dell’Associazione, che lo tutela in ogni opportuna sede, anche giudiziale, per evitarne l’abuso da parte di associati o estranei.

L’uso del marchio è consentito a tutti gli aderenti all’Associazione, pubblici e privati, in possesso della qualifica di socio, ed é soggetto ad autorizzazione e successivo controllo da parte del C.d.A. in esplicazione dei poteri di vigilanza rientranti nei compiti istituzionali dell’Associazione. In particolare, il C.d.A. verificherà, sia in sede di autorizzazione preventiva che durante il periodo di utilizzazione del marchio da parte dell’associato, la rispondenza dell’uso del marchio agli scopi dell’associazione, agli standards qualitativi fissati dal regolamento di applicazione del presente statuto, al decoro e al buon nome dell’Associazione stessa.

Ogni socio effettivo o aderente può utilizzare il marchio, a titolo gratuito e senza ulteriori formalità, per i seguenti scopi:

- a. modulistica aziendale;
- b. pubblicazioni promozionali;
- c. segnaletica stradale e segnaletica d’ingresso;

d. inserzioni pubblicitarie a titolo gratuito o a stampa, televisione o pagine web;

e. menu, carte degli oli, espositori.

L'utilizzo per scopi diversi da quelli di cui al comma che precede, deve essere autorizzato per scritto dal C.d.A.

Il marchio della Strada può essere inserito a compendio di etichette dei prodotti dei Soci della Strada alla maniera di emblema o simbolo. L'applicazione del logo sui prodotti aziendali deve essere distinta dall'etichettatura del prodotto stesso. Con la richiesta di autorizzazione l'Associato deve presentare la bozza del materiale da pubblicizzare.

L'associato autorizzato all'uso del marchio deve depositare un esemplare del materiale reclamizzato. Nel caso che il C.d.A. accerti un uso improprio del marchio su uno o più esemplare, verrà proceduto ai sensi dell'art.6 dello Statuto. E' vietata ogni altra modalità di uso del marchio.

L'azienda eventualmente giudicata non idonea all'uso del marchio, può fare appello una sola volta al Collegio dei Probiviri, come previsto nello statuto dell'Associazione.

L'autorizzazione all'uso del marchio può in ogni momento essere sospesa o revocata dal C.d.A. con provvedimento motivato, contro il quale l'interessato potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri nei termini stabiliti dal regolamento di applicazione del presente statuto.

ART. 7 – CONTRIBUTO DEGLI ASSOCIATI

Gli associati si impegnano a versare per contributo:

- una quota iniziale di ammissione all'Associazione, non rivalutabile, destinata a costituire il fondo dell'Associazione medesima. Tale quota é inizialmente stabilita nella somma di Euro 100,00 per le Aziende e Ditte aderenti, di Euro 200,00 per le

Associazioni di Categoria aderenti, di Euro 500,00 per gli Enti Pubblici e CCIAA, e vengono annualmente determinate dall'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria. In caso di mancata deliberazione assembleare sul punto, si intende confermata la misura della quota di ammissione stabilita per l'anno precedente;

- una quota annuale di partecipazione, nella misura determinata all'unanimità dal C.d.A. legalmente costituito, ed approvata dall'assemblea;

- un eventuale contributo straordinario, quando il C.d.A. all'unanimità ne ravvisi l'opportunità per la realizzazione degli scopi sociali, previo parere favorevole preventivo dell'Assemblea.

Gli associati si impegnano altresì a cedere gratuitamente prodotti e/o servizi da utilizzare per azioni promozionali, nell'ammontare minimo determinato dal C.d.A..

ART. 8 – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno l'obbligo:

- di osservare il presente statuto e di uniformarsi strettamente alle direttive dell'Associazione, nonché di versare i contributi di cui al precedente art.7;

- di segnalare all'Associazione, entro 30 gg. dal verificarsi degli eventi, ogni e qualsiasi modifica intervenuta nella composizione e nelle caratteristiche dell'attività aziendale;

- di consentire all'Associazione di compiere, per mezzo dei suoi organi, verifiche di rispondenza circa l'utilizzazione del marchio collettivo;

- di consentire all'Associazione di svolgere, per mezzo dei suoi organi, l'azione di vigilanza di cui al precedente art.2, autorizzando controlli, eventualmente anche a campione con riferimento a uno o più associati determinati, sulla qualità dei prodotti e dei servizi offerti.

L'impegno associativo dura un esercizio sociale, ed è tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di un esercizio sociale se l'associato non recede dall'Associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e ha effetto con lo scadere dell'esercizio in corso, purché sia effettuata almeno tre mesi prima.

ART. 9 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde:

- per decesso dell'associato persona fisica o scioglimento dell'associato persona giuridica;

- per vendita dell'azienda e/o cessione dell'attività di impresa;

- per recesso volontario;

- per esclusione, motivata da morosità, frode ai danni dell'Associazione, abuso del marchio dell'Associazione, inadempienza alle norme statutarie, in particolare per quanto concerne l'accettazione dei controlli, gravi inadempienze alle norme regolamentari, o fallimento dell'impresa associata.

Gli associati che abbiano cessato, per qualsiasi motivo, di far parte dell'associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 10 – SANZIONI

L'Associato che non adempia agli impegni assunti nei confronti dell'Associazione, violi le disposizioni del presente Statuto, del Disciplinare per la partecipazione e gestione della Strada o del relativo regolamento di applicazione, quando o comunque provochi con il proprio comportamento danno agli interessi dell'Associazione, è soggetto alle seguenti sanzioni in relazione alla gravità del comportamento adottato:

- richiamo a tenere un comportamento conforme ai doveri dell'associato, con

l'avvertimento che, in mancanza, potrà trovare applicazione una sanzione di maggiore gravità;

- sospensione per tutto l'esercizio in corso di ogni e qualsiasi diritto connesso alla qualità di associato;

- esclusione dall'Associazione, nei casi di cui al precedente art. 9 o per altri gravi motivi individuati dal C.d.A..

Il ritardo nel pagamento dei contributi associativi determinerà l'applicazione di un interesse di mora pari all'interesse legale in vigore, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento dei contributi medesimi. Il C.d.A. che adotti un provvedimento sanzionatorio deve comunicare all'interessato la sanzione stabilita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale sia altresì contestato all'interessato, in modo preciso e dettagliato, il comportamento che ha dato luogo alla sanzione stessa. L'interessato può presentare reclamo contro il provvedimento allo stesso C.d.A. fornendo le proprie giustificazioni in forma scritta ed allegando gli eventuali documenti e prove a proprio discarico. In caso di reclamo il C.d.A. è tenuto, entro 60 gg. dal ricevimento dello stesso ed udito il parere del Collegio dei Probiviri, a confermare, modificare o annullare il provvedimento. Il reclamo da parte dell'associato non sospende l'efficacia del provvedimento sanzionatorio fino all'eventuale modifica o annullamento del provvedimento stesso da parte del C.d.A. È fatta comunque salva, per l'associato che abbia subito un provvedimento sanzionatorio, la possibilità di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

Sono fatti salvi i disposti del Codice Civile in materia di Associazioni senza fini di lucro.

ART. 11 – MODIFICHE NELLA TITOLARITÀ DELL'IMPRESA PARTECIPANTE

La qualità di associato é assolutamente intrasferibile, essendo imprescindibilmente

collegata alla titolarità dell'impresa ovvero alla proprietà dell'azienda avente i requisiti richiesti dal presente statuto per la partecipazione all'Associazione.

Nel caso di successione nella titolarità dell'impresa, a seguito di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o per successione ereditaria, il nuovo titolare dell'impresa può presentare domanda di subentro nell'Associazione nel termine di 60 gg. dall'acquisto della titolarità. Sulla domanda provvede, nei 60 gg. successivi, il C.d.A., comunicando entro detto termine all'interessato l'accettazione ovvero il diniego della domanda medesima; frattanto, l'interessato gode degli stessi diritti ed ha gli stessi doveri del precedente associato.

In caso di diniego della domanda il subentrante può ricorrere al Collegio dei Probiviri; in caso di accettazione non é tenuto a pagare la quota di ammissione.

ART. 12 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione “Strada dell'olio - Borghi e Castelli della Valdinievole”:

- l'Assemblea dei soci/Comitato di gestione;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- il Revisore dei Conti;

- il Collegio dei Probiviri.

Per l'assolvimento dei compiti di istituto o per la trattazione dei problemi specifici possono essere costituite Commissioni permanenti o Commissioni a tempo determinato composte da soli associati, da soli esperti esterni, ovvero a composizione mista. I criteri per la nomina e per il funzionamento delle commissioni sono stabiliti dal regolamento di applicazione del presente statuto. Il C.d.A. darà comunicazione

all'assemblea delle Commissioni istituite nella prima riunione successiva alla istituzione.

Nel caso in cui lo sviluppo dell'attività dell'Associazione lo renda necessario, potrà essere nominato dal Consiglio di Amministrazione un Direttore.

ART. 13 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea, alla quale hanno diritto di partecipare tutti gli associati, purché in regola con il pagamento dei contributi associativi, é organo deliberante dell'Associazione, e rappresenta ed impegna la totalità degli associati. A ciascun associato, sia esso persona fisica o giuridica, ovvero ente pubblico o soggetto privato, spetta un solo voto.

Le deliberazioni validamente adottate dall'Assemblea vincolano anche gli associati assenti o dissenzienti. Resta peraltro fermo che gli Enti Locali, le Amministrazioni Provinciali, le Comunità Montane, le Associazioni di Categoria e le CCIAA non sono in alcun modo vincolati o impegnati dalle deliberazioni dell'Assemblea se non nella loro qualità di associati, conservando assoluta libertà decisionale ed operativa relativamente a qualsiasi eventuale loro coinvolgimento, in qualità di enti pubblici, nelle vicende riguardanti l'Associazione e nei rapporti con essa.

L'Assemblea é convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di aprile, ed inoltre quando lo reputi necessario o opportuno il C.d.A., ovvero quando ne faccia per iscritto richiesta motivata al C.d.A. almeno un decimo degli associati, indicando le materie da trattare; in questo caso, il C.d.A. é tenuto a convocare l'Assemblea entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta, salvo che non si tratti di richiesta illegittima, pretestuosa o meramente dilatoria, o comunque idonea ad arrecare pregiudizio all'Associazione. Le convocazioni sono effettuate mediante invito scritto del Presidente, che deve pervenire a ciascun associato almeno 8 gg.

prima della data della riunione; l'invito dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, tanto per la prima che per la seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno delle materie da trattare. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle concernenti la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato con delega scritta; ciascun associato non può rappresentare in assemblea più di due associati deleganti. Prima dell'inizio dei lavori, l'Assemblea designa a maggioranza il segretario incaricato di redigere il verbale della riunione e di trascriverlo nell'apposito registro; il verbale dovrà elencare gli associati presenti in proprio e quelli presenti per delega, nonché il numero di voti spettante a ciascun intervenuto in conseguenza delle eventuali deleghe. Il registro in cui sono trascritti i verbali delle deliberazioni assembleari resta depositato presso la sede dell'Associazione in modo che ciascun associato possa prenderne visione. L'assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; qualora anche questo manchi o sia impedito, l'Assemblea è presieduta dal soggetto designato a maggioranza dagli intervenuti.

Sono compiti istituzionali e non trasferibili dell'assemblea ordinaria:

- la discussione ed approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, sottoposti al suo esame dal C.d.A. unitamente alla relazione illustrativa dello stesso C.d.A. ed alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

- la nomina, mediante elezioni, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proibiviri; le deliberazioni di nomina alle cariche sociali hanno luogo a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea non decida all'unanimità di provvedervi diversamente;

- la determinazione del numero massimo dei componenti il Consiglio di

Amministrazione;

- la determinazione o l'approvazione della misura dei contributi di cui al precedente art.7.

In sede ordinaria l'assemblea é validamente costituita, in prima convocazione, se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

Sono compiti istituzionali e non trasferibili dell'assemblea straordinaria:

- le delibere di modifica dello Statuto;

- le delibere di adozione e successive modifiche del relativo regolamento di applicazione;

- la delibera di scioglimento dell'associazione.

In sede straordinaria l'assemblea é validamente costituita se il numero degli intervenuti rappresenta almeno la metà degli associati in prima convocazione, ed almeno un quarto degli associati in seconda convocazione; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 14 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, nel cui seno viene eletto il Presidente, é formato da un numero massimo di 15 membri così ripartiti:

- un terzo in rappresentanza degli Enti Locali, Associazioni di Categoria e/o della CCIAA;

- due terzi membri in rappresentanza degli imprenditori agricoli e degli altri soggetti in rappresentanza del settore ricettivo e/o ristorativo e/o del commercio o degli enti di

promozione turistica.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente effettuata mediante avviso a domicilio, posta elettronica o a mezzo telefax. La convocazione dovrà pervenire ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. La riunione sarà validamente costituita, pur in mancanza di preventiva convocazione, qualora vi intervengano tutti i consiglieri in carica.

Il Consiglio é validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto stabilito dal precedente art.3 per le deliberazioni relative alle richieste di adesione all'Associazione. In caso di parità, decide il voto del Presidente. Non é ammesso il voto per delega.

Prima dell'inizio dei lavori, il Consiglio designa il segretario incaricato di redigere il verbale della riunione, scegliendolo tra i propri membri, tra gli associati non Consiglieri ovvero tra il personale esterno. Il verbale, firmato e sottoscritto dal segretario e dal Presidente, viene trascritto a cura del segretario nel relativo registro.

L'assenza ingiustificata di un Consigliere a tre sedute consecutive comporta l'immediata decadenza dello stesso. Qualora nel corso del mandato, per qualsiasi motivo, vengano a mancare uno o più amministratori, essi saranno sostituiti come segue:

- nel caso che si tratti del rappresentante di un ente, il quale continua a partecipare all'Associazione, l'ente medesimo comunicherà entro 30 gg. al C.d.A. il nominativo di un nuovo rappresentante, che subentrerà al consigliere decaduto senza necessità di approvazione dell'assemblea. Decorsi 30 gg. senza che l'ente abbia effettuato la suddetta comunicazione, il C.d.A. provvederà a sostituire per cooptazione

l'amministratore mancante, nel rispetto delle regole di rappresentatività delle diverse categorie di associati indicate dal presente articolo, con deliberazione approvata dal Revisore Contabile. L'Assemblea, nella prima riunione successiva alla nomina, potrà confermare o sostituire il nuovo Consigliere, che scadrà insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina;

- nel caso che si tratti del rappresentante di un ente, il quale cessa di essere socio dell'Associazione, si procederà alla sostituzione per cooptazione da parte del C.d.A., con le stesse modalità previste al punto precedente e sempre nel rispetto della rappresentatività delle diverse categorie di associati.

Qualora, per dimissioni o altra causa, vengano a mancare tutti i Consiglieri, il Revisore Contabile convocherà con urgenza l'Assemblea per la loro sostituzione, provvedendo frattanto a svolgere temporaneamente l'attività di gestione ordinaria dell'Associazione.

ART. 15 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione dell'Associazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di:

- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;

- deliberare, salve le competenze assembleari, su tutte le questioni di carattere generale che interessano l'Associazione, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;

- studiare e coordinare proposte e problemi che interessano l'Associazione e gli associati;

- predisporre il Regolamento di attuazione del presente Statuto e sue modifiche da sottoporre all'Assemblea degli Associati;

- predisporre annualmente i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre

all'approvazione dell'Assemblea;

- determinare la misura dei contributi secondo quanto previsto al precedente art.7;

- approvare l'organico ed il regolamento del personale; procedere alla nomina e/o al

licenziamento del Direttore;

- ratificare le deliberazioni di propria competenza adottate in via di urgenza dal

Presidente;

- dare il parere su tutte le materie ad esso sottoposte dal Presidente ed attuare tutto

quanto ritenga utile per il raggiungimento degli scopi associativi;

- designare i soggetti che rappresentino l'Associazione in altre associazioni, enti o

organizzazioni, ovvero in qualsiasi occasione in cui si renda necessario o opportuno

rappresentare l'Associazione medesima;

- deliberare gli accordi con altre associazioni, enti o organizzazioni che abbiano scopi

che si armonizzino con quelli dell'Associazione;

- nominare, ove lo ritenga necessario o opportuno, una o più Commissioni con

funzioni e regolamentazione indicate nel regolamento di applicazione del presente

statuto;

- adottare i provvedimenti sanzionatori nei casi e secondo le modalità di cui al

precedente art. 10;

- autorizzare, controllare, sospendere o revocare l'uso del marchio da parte degli

associati, secondo quanto stabilito dal regolamento di applicazione del presente

statuto.

ART. 16 – PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Il Presidente e il vice-Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione nel

proprio seno durante la prima riunione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del C.d.A. é Presidente dell'Associazione, ha la rappresentanza legale

della stessa e la firma sociale. Egli é pertanto autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, banche, privati e ad effettuare pagamenti in nome e per conto dell'Associazione, rilasciando la relativa quietanza liberatoria. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza dello stesso.

ART. 17 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Spetta al Presidente:

- la rappresentanza ufficiale dell'associazione;
- l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- l'esame e la risoluzione delle questioni interne degli uffici e del personale, di concerto con il Direttore, ove nominato;

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del C.d.A.; in tal caso il suo operato sarà soggetto a ratifica da parte del C.d.A. nella prima riunione successiva.

ART. 18 – REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea tra gli associati ovvero tra esperti esterni, dura in carica tre anni e è rieleggibile. Il Revisore svolge funzioni di controllo contabile ed amministrativo; redige inoltre la relazione annuale sui conti consuntivi e preventivi, da sottoporre all'esame dell'assemblea che approva il bilancio. Il Revisore sarà tempestivamente invitato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione alle riunioni del Consiglio medesimo, alle quali potrà assistere senza diritto di voto; potrà altresì richiedere al Presidente del C.d.A. di porre all'ordine del giorno argomenti che interessano le funzioni di controllo amministrativo. Qualora, per decadenza, dimissioni o altra causa, venga a mancare il Revisore dei Conti, sarà nominato un supplente dal C.d.A., che resterà in carica fino alla prossima assemblea, la quale provvederà a nominare il nuovo Revisore.

ART. 19 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri é composto da tre membri, di cui uno Presidente, nominati dall'Assemblea tra gli associati o tra soggetti esterni; i componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Non possono essere nominati a far parte del Collegio i componenti del C.d.A. o il Revisore Contabile. Oltre alle attribuzioni indicate agli artt.4, 6, 10 e 11 del presente statuto, il Collegio dei Probiviri svolge funzioni di collegio arbitrale per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra uno o piú associati e l'Associazione, adottando le proprie decisioni irritualmente e secondo equità. Gli associati si impegnano pertanto ad accettare preventivamente le decisioni del Consiglio, decisioni che saranno parimenti ritenute impegnative per il C.d.A. e la stessa Associazione.

ART. 20 – DIREZIONE E PERSONALE DELL'ASSOCIAZIONE

L'attività dell'Associazione potrà essere esplicata a mezzo dei servizi e degli uffici in base ad un regolamento e ad un organico approvati dal C.d.A.

Il Direttore dell'Associazione, ove nominato:

- sovrintende a tutti i servizi ed uffici dell'Associazione e ne regola l'attività. Egli é di diritto capo del Personale;
- applica le deliberazioni degli organi dell'Associazione inerenti alle materie di sua competenza;
- studia e propone al Presidente le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari;
- partecipa con funzione consultiva a tutte le riunioni degli organi dell'Associazione;
- adotta, nel settore di propria competenza, i provvedimenti necessari allo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- propone l'assunzione, le promozioni, e il licenziamento del personale.

ART. 21 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione é costituito:

- dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o a qualsiasi altro titolo, spettino e vengano in possesso dell'Associazione;
- dalle quote di iscrizione dei singoli associati;
- dai proventi di qualsiasi natura comunque acquisiti dall'Associazione.

ART. 22 – ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dai contributi annuali e volontari degli associati e da quelli straordinari che vengano eventualmente stabiliti dall'Assemblea;
- dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- da contributi di enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, comunitari e/o internazionali;
- da eventuali proventi di attività svolte in conformità degli scopi dell'Associazione.

ART. 23 – BILANCIO

Per ciascun anno solare sono redatti dal C.d.A. il bilancio consuntivo e quello preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente alle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori Contabili. Il bilancio consuntivo annuale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro il mese di marzo; almeno 15 gg. prima della data stabilita per la riunione, il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere sottoposti all'esame del Revisore Contabile. Il bilancio consuntivo e quello preventivo, unitamente alle relazioni del C.d.A. e del Revisore Contabile, devono restare depositati presso la sede dell'Associazione durante gli otto giorni precedenti alla riunione, in modo che gli associati possano prenderne visione.

Gli eventuali utili netti realizzati dall'Associazione dovranno essere accantonati in un'apposita riserva straordinaria da destinarsi, negli esercizi successivi, alla realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione indicate all'art. 2; gli utili o gli avanzi di gestione, così come qualsiasi altro fondo, riserva o attività patrimoniale dell'Associazione, non potranno essere distribuiti, neanche in forma indiretta, agli associati.

ART. 24 – ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'eventuale patrimonio che residui dopo la liquidazione sarà devoluto ai Comuni interessati dalla zona di operatività della Strada per essere impiegato a fini di utilità analoga a quella dell'Associazione.

ART. 25 – DIRIMAZIONE DI CONFLITTI

In caso di divergenze interpretative su quanto disposto nello Statuto e nel Disciplinare per la gestione della Strada, valgono i disposti dello Statuto dell'Associazione. Il C.d.A. è deputato a dirimere ogni e qualsiasi conflitto interpretativo.

ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI. RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme del codice civile, nonché al regolamento interno di applicazione dello statuto, alla legge regionale Toscana n.45 del 5 agosto 2003 e dal relativo regolamento di attuazione, n. 16/R del 16 marzo 2004.

LEGENDA

ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE

ART. 2 – SCOPI

ART. 3 – ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

ART. 4 – DOMANDA DI ADESIONE

ART. 5 – AMBITO TERRITORIALE

ART. 6 - MARCHIO DELLA STRADA “STRADA DELL’OLIO – BORGHI E
CASTELLI DELLA VALDINIEVOLE”

ART. 7 – CONTRIBUTO DEGLI ASSOCIATI

ART. 8 – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

ART. 9 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

ART. 10 – SANZIONI

ART. 11 – MODIFICHE NELLA TITOLARITÀ DELL’IMPRESA
PARTECIPANTE

ART. 12 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 13 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ART. 14 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 15 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 16 – PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

ART. 17 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

ART. 18 –REVISORE DEI CONTI

ART. 19 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 20 – DIREZIONE E PERSONALE DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 21 – PATRIMONIO

ART. 22 – ENTRATE

ART. 23 – BILANCIO

ART. 24 – ESTINZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 25 – DIRIMAZIONE DI CONFLITTI

ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI. RINVIO